



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300

ORDINANZA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE COMUNE DI MISILMERI

prot. n° 57

del 28 AGO. 2018

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Premesso che:

- con nota del 30 aprile 2016, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 02/05/2016 al n° 13778, la Legione dei Carabinieri Sicilia Stazione di Misilmeri ha trasmesso la relazione tecnica eseguita da personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia sull'esito dei controlli fonometrici eseguiti in data 05/04/2016 in Misilmeri via Pellingra n° 95/a presso l'abitazione di Valentino Pietro Sucato per rumori prodotti dalla antistante vetreria "NERIGLASS" sita presso l'Area attrezzata per imprese minori e artigiane del Comune di Misilmeri di via Pellingra n° 97;

- in particolare dalla relazione tecnica dell'ARPA relativa ai "controlli fonometrici richiesti con nota 58/2 del 02/03/2016 ed effettuati in data 05/04/2016 in Misilmeri presso la abitazione di Valentino Pietro Sucato per rumori prodotti dalla antistante vetreria "Neriglass" si evince che:

"Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici in uso alla vetreria "NERIGLASS" sita in Misilmeri in via Pellingra 97 PT ed immesso nell'abitazione sita in Misilmeri via Pellingra 95/a - 2° piano, non è accettabile per il superamento del criterio differenziale diurno, a finestre aperte e a finestre chiuse di cui all'art. 4 c.2 del DPCM 14/11/97.

Si precisa altresì che la perizia fonometrica esibita dalla parte valuta solo il rumore prodotto dai macchinari presenti nel capannone 1, non fa menzione del capannone 2 e dei macchinari ivi presenti e, soprattutto, non valuta il rumore prodotto dalle più significative fonti di rumore individuate all'esterno dei capannoni.

[...] E' stato altresì superato il limite differenziale di 3dB indicato in giurisprudenza come limite di tollerabilità."

- il vigente PRG classifica la zona in cui ricade l'area artigianale come zona territoriale omogenea "D4" normata dall'art. 31 delle N.T.A. che al comma 3 recita: "Il PRG non prevede fasce di rispetto o di arretramento da rispettare per l'adiacente zona "C2 di completamento della edilizia esistente";

Visto:

- il provvedimento prot. 18501 del 15/06/2016 con il quale il signor Neri Filippo, nato a Palermo il 04/05/1965 e residente in Misilmeri via L19 n° 7 C.F. NREFPP65E04G273C, proprietario della ditta NERIGLASS è stato diffidato a trasmettere entro il termine perentorio di giorni 15 tra le altre cose:

- *Apposita richiesta di autorizzazione all'effettuazione dei lavori per l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti imposti dalla normativa vigente presso i locali della ditta NERIGLASS siti all'interno dell'area artigianale di Via Pellingra n° 97, il tutto a firma di tecnico abilitato;*
- *Eventuali titoli abilitativi rilasciati dall'ente provinciale per il posizionamento e la realizzazione, all'esterno della vetreria lato posteriore, dei corpi tecnologici autoclave, scarico di condensa con compressore, gruppi elettrogeni.*
- *L'Ordinanza sindacale per il superamento dei limiti di rumore n° 76/2016 con la quale stato ordinato al signor Neri Filippo:*
 - *di adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, in particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;*
 - *di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre quindici giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;*
- *la Segnalazione di Inizio Attività edilizia prot. n° 5868 del 21/02/2017, prodotta dalla ditta Neri glass srl, per la rimozione di alcune strutture precarie nelle pertinenze dei cantonieri numero 11 e numero 9 e realizzazione sempre con struttura precisa di nuovi corpi tecnici fonosorbenti realizzati con pannelli isolanti e guanti altro (occorrente per attenuare e allentare i rumori prodotti dalle macchine della attività artigianale del signor Neri Filippo;*
- *la S.C.I.A. in sanatoria trasmessa dalla ditta Neri Glass con nota prot. n° 28656 del 18/09/2017;*
- *l'ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese sez. civile RG n° 2244/2016 - Accoglimento totale del 27/10/2017, con la quale il giudice ha ordinato alla ditta NERIGLASS srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, di predisporre un nuovo piano di intervento della riduzione del rumore secondo quanto prescritto a pag. 24 della relazione peritale del 25/05/2017;*
- *la nota PEC del 14/06/2018 con la quale questo Ufficio ha reiterato all'ARPA la richiesta di nuovi controlli fonometrici presso i luoghi in argomento;*
- *la nota prot. n° 20951 del 14/06/2018 con la quale questo Ufficio, "considerato che i lavori effettuati debbono, in ottemperanza alla Ordinanza Sindacale n° 76/2016 ed alla ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese sez. civile RG n° 2244/2016, essere sottoposti a nuova verifica sul grado di emissioni sonore", ha chiesto alla ditta Neri Glass srl l'effettuazione di nuovi controlli fonometrici e la redazione della conseguente perizia a firma di tecnico abilitato al fine di verificare se i lavori effettuati e conclusi in data 13/09/2017, abbiano ridotto il rumore prodotto dai macchinari;*
- *la nuova perizia fonometrica prodotta dalla ditta Neriglass acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 12/07/2018 con nota prot. n° 24235. In pari data tale perizia è stata trasmessa da questo Ufficio all'ARPA con nota prot. n° 24380 per le valutazioni di competenza;*
- *la nota prot. n° 26736 del 06/08/2018 con la quale l'ARPA ha comunicato che:*

"Si è preso in esame la nuova perizia fonometrica redatta dall'ing. Antonino Panepinto (rilievo fonometrici del 04/07/2018) e si è confrontata con la perizia redatta sempre dall'ing. Panepinto in data 01/08/2016. Si evidenzia che nei punti indicati in planimetria

con le lettere A, B e C (quelli in prossimità delle abitazioni) i livelli di rumore rilevati sono sostanzialmente identici. [...] Le dichiarate Interventi per la Riduzione del Rumore recentemente eseguiti non hanno avuto, pertanto, sostanziale efficacia.

- il verbale di accesso redatto in data 10/08/2018 durante i controlli fonometrici condotti dall'ARPA congiuntamente a personale di questa Area 4 ed al Corpo di Polizia Municipale "per verificare la la tipologia delle sorgenti di rumore" nel quale si evidenzia che:

"è stata riscontrata la presenza dei seguenti macchinari ed apparecchiature: 2 generatori a gasolio, una ventola per la tempra, una lavatrice vetro e una molatrice";

- la nota prot. n° 28050 del 21/08/2018 di "Trasmissione esiti del controllo fonometrico effettuato in data 10/08/2018 a Misilmeri, presso l'abitazione sita in via Pellingra 95/a 2° piano per rumori prodotti da macchinari in uso alla antistante vetreria Neriglass" con la quale l'ARPA ha evidenziato come:

"Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici in uso alla vetreria "Neriglass" sita in Misilmeri, via Pellingra 97 p.t. ed immessa nell'abitazione sita in Misilmeri, via Pellingra, 95/a - 2° piano, non è accettabile per il superamento, a finestre aperte, del criterio differenziale diurno di cui all'art. 4 c.2 del DPCM 14/11/97"

Preso atto che:

- i controlli e le verifiche eseguiti hanno definitivamente accertato la inefficacia dei lavori effettuati dalla ditta Neri Glass srl per attenuare e attutire i rumori prodotti dalle macchine della attività artigianale in argomento;

- ad oggi la ditta continua ad effettuare lavorazioni che, in base alle relazioni dei tecnici ARPA più sopra richiamate, violano le norme vigenti sulle emissioni sonore;

Considerato che quanto sopra costituisce inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica;

Visto il DPCM 01.03.91

Visto il DPCM 14.11.97;

Visto l'art. 9 della legge 447/95;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE

di ordinare al signor Neri Filippo, nato a Palermo il 04/05/1965 e residente in Misilmeri via L19 n° 7 C.F. NREFPP65E04G273C proprietario della ditta NERIGLASS con sede in via Pellingra n° 97:


- l'inibizione immediata dello svolgimento della attività produttiva al fine della salvaguardia della salute pubblica;

- l'immediata e completa rimozione dei macchinari e dei manufatti che ad oggi occupano l'area posteriore esterna dei capannoni e che costituiscono la causa del documentato inquinamento acustico e la eventuale ricollocazione degli stessi in posizione esterna sul lato anteriore dei suddetti capannoni, ovvero sul lato prospiciente la SS 121;

- la messa in atto, congiuntamente alla rimozione dei macchinari e dei manufatti di cui al punto precedente, di ogni altra opera finalizzata all'abbassamento dei livelli di rumore entro i limiti stabiliti per legge.

Il Funzionario Responsabile dell'Area Urbanistica

Arch. Giuseppe Lo Cascio



Il Sindaco

VISTA E CONDIVISA LA SUPERIORE PROPOSTA

ORDINA

al signor Neri Filippo, nato a Palermo il 04/05/1965 e residente in Misilmeri via L19 n° 7 C.F. NREFPP65E04G273C:

- l'inibizione immediata dello svolgimento della attività produttiva condotta dalla ditta Neriglass presso i locali di via Pellingra n° 97 al fine della salvaguardia della salute pubblica;

- l'immediata e completa rimozione dei macchinari e dei manufatti che ad oggi occupano l'area posteriore esterna dei capannoni e che costituiscono la causa del documentato inquinamento acustico e la eventuale ricollocazione degli stessi in posizione esterna sul lato anteriore dei suddetti capannoni, ovvero sul lato prospiciente la SS 121.

- la messa in atto, congiuntamente alla rimozione dei macchinari e dei manufatti di cui al punto precedente, di ogni altra opera finalizzata all'abbassamento dei livelli di rumore entro i limiti stabiliti per legge.

La verifica della ottemperanza alla presente ordinanza, eseguita dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Misilmeri, costituirà titolo per la ripresa della attività produttiva.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- all'Ufficio Messi Comunali affinché provveda alla notifica del presente provvedimento al signor Neri Filippo, nato a Palermo il 04/05/1965 e residente in Misilmeri via L19 n° 7 C.F. NREFPP65E04G273C, proprietario della ditta NERIGLASS con sede in via Pellingra n° 97 e alla affissione all'Albo Pretorio;

La presente Ordinanza viene trasmessa inoltre:

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Misilmeri
PEC: tpa25972@pec.carabinieri.it

All'ARPA Sicilia, Struttura territoriale di Palermo
Via Nairobi 4 – 90129 – Palermo
PEC: arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

- Alla Città metropolitana di Palermo;
PEC: patrimonio@cert.cittametropolitana.pa.it

- all'A.S.P. 6 di Palermo, U.O. di prevenzione territoriale n° 9, c.so G. Scarpello Misilmeri
MAIL: d36misilmeri@asppalermo.org

- al Corpo di Polizia Locale di Misilmeri affinché verifichi l'ottemperanza della ditta al presente provvedimento;

L'amministrazione competente è il Comune di Misilmeri.

Il responsabile dell'Area 4 Urbanistica e del procedimento è l'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro.

Gli atti relativi al presente procedimento sono reperibili e consultabili presso l'Area 4 -Urbanistica Servizio 4 SUAP.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente e/o entro il termine di 120 (centoventi) giorni ricorso al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, li **28** AGO, 2018



IL SINDACO
Dott. Rosalia Stadarelli
Rosalie Stadarelli